

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

V.INC.A. (DPR 397/97 E SMI)

N° 93 del 02/10/2015	OGGETTO: RICHIESTA PER TAGLIO N. 3 PIOPII PERICOLANTI DITTA RICHIEDENTE: NASCI ANTONIO (PR. 167/15)
---------------------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Visto il DPR 357/1997 e s.m.i., la L. R. Marche 6/2007, le DGR Marche 220/2010 e 23/2015;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento,

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

RILASCIAMO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 c. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e art.24 c.3 della Legge regionale delle Marche n.6/2007, relativo alla valutazione d'incidenza del progetto " richiesta di taglio di n. 3 pioppi pericolanti - comune di Castelsantangelo sul Nera":

Si ritiene che gli interventi previsti nel progetto di cui sopra, ricadente nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui al SIC e ZPS IT5330008 denominato "Valle Rapegna e Monte Cardoso". Gli interventi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. gli interventi non potranno essere effettuati nel periodo di riproduzione dell'avifauna in particolare dal 01 aprile al 31 luglio;

Il presente provvedimento vale anche quale Nulla - Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.





Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993- DPR 357/97 e smi

Richiesta taglio n. 3 piante di pioppo pericolanti

Ditta richiedente: Nasci Antonio (Pr. 167/15)

Premesso:

Con nota del sig. Nasci Antonio pervenuta al Protocollo N. 2215 del 23/04/2015 si chiedeva alla Provincia di Macerata ed al Parco l'autorizzazione per il taglio selettivo di alberi in loc. Rapegna "Rio Capo di Nera" in Comune di Castelsantangelo sul Nera;

CHE con nota prot. N. 2547 del 07/05/2015 il Parco richiedeva alla Provincia ed al Sig. Nasci la necessità di assoggettare la richiesta a procedura V.INC.A. , sulla base delle normativa di cui alla DGR 220/2010 e DGR 23/2015 ;

CHE la Provincia di Macerata con autorizzazione N. 50 del 07/05/2015 (trasmessa al Parco con nota prot. 2612 del 12/05/2015) autorizzava il sig. Nasci Antonio al taglio selettivo di alberi e pulizia sponde e/o alveo;

CHE la Provincia con la suddetta autorizzazione prevedeva che l'intervento doveva essere sottoposto alla V.INC.A. e dunque sottoposto ad autorizzazione del Parco;

VISTA la documentazione trasmessa dal Sig. Nasci Antonio consistente nella Tav. 9 "scheda descrittiva sintetica" di cui alla DGR 23/2015 debitamente compilata, da cui si evince che l'intervento non comporta alcuna incidenza negativa per gli habitat e le specie presenti nel sito;

CHE l'intervento ricade in Zona 2 del DM 1990 e C del Piano del Parco ed interessa il SIC e ZPS IT5330008 "Valle Rapegna e Monte Cardoso" e consiste nel taglio selettivo di N. 3 pioppi lungo il corso d'acqua "Rio Capo di Nera" in Comune di Castelsantangelo sul Nera;

RILEVATO che la Commissione Nulla Osta nella seduta del 30/09/2015 ha espresso il seguente parere:
"si ritiene che gli interventi previsti nel progetto di cui sopra, ricadente nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui al SIC e ZPS IT5330008 denominato "Valle Rapegna e Monte Cardoso". Gli interventi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *gli interventi non potranno essere effettuati nel periodo di riproduzione dell'avifauna in particolare dal 01 aprile al 31 luglio"*

Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."* Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e smi, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;

- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- DPR 357/97 E L.R.Marche 6/2007
- DGR Marche N. 220/2010 E DGR Marche N.23/2015
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

di rilasciare il seguente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 c. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e art.24 c.3 della Legge regionale delle Marche n.6/2007, relativo alla valutazione d'incidenza del progetto "taglio di N. piante di pioppo pericolanti in Comune di Castelsantangelo Nul Nera":

Si ritiene che gli interventi previsti nel progetto di cui sopra, ricadente nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui al SIC e ZPS IT5330008 denominato "Valle Rapegna e Monte Cardoso". Gli interventi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. gli interventi non potranno essere effettuati nel periodo di riproduzione dell'avifauna in particolare dal 01 aprile al 31 luglio;

Il presente provvedimento vale anche quale Nulla - Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.

L'Assistente Tecnico
Tomassino Gabrielli

2